



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 109

ORIGINALE

Prot. n. 16719/2000

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

al CO.RE.CO

al PREFETTO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

seduta del 27 NOVEMBRE 2000

Adunanza in prima convocazione

Oggetto:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA
DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**

L'anno DUEMILA (2000) questo giorno VENTISETTE (27) del mese di NOVEMBRE alle ore 19:25 in Russi, presso la Residenza Comunale e nell'apposita sala delle adunanze;

In seguito a determinazione del Sindaco ed ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla L. 8 giugno 1990 n. 142, si è adunato il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello, risultano presenti:

BARONCELLI LARAS
BENTINI PIERGIORGIOS
BOLOGNESI DANIELES
CAMERANI BRUNOS
CAVALLO REMOS
ERRANI ERIO FRANCOS
FACCHINI MARIA GIOVANNAS
FORANI ROBERTOS
FRAGOZZI VALERIANAN
GASPARINI LUCIANON
GHIRARDINI IRENES

GRILLI MONICAS
PILLER ROSANNAS
RAVA PAOLOS
RICIPUTI MARCOS
ROSSI CRISTIANOS
SAPORETTI ROBERTOS
TANESINI DANIELES
TURA DANIELES
ZACCHERINI LUIGIS
ZANNONI GIANLUCAS

Sono inoltre presenti i Signori Assessori:

VANICELLI PIETRO

**DONATI PAOLO
PASI FABIO**

**SILVESTRI MARIO
VENTURI MORENA**

non facenti parte del Consiglio Comunale (art. 30 dello Statuto Comunale).

Assume la presidenza il Sig. BOLOGNESI DANIELE - Sindaco, assistito dal Segretario Generale DELLACASA BELLINGEGNI D.SSA ANNA MARIA.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Signori Consiglieri:

1) ZACCHERINI LUIGI

2) BARONCELLI LARA

3) ERRANI ERIO FRANCO

Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

OGGETTO N. 4: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO"

Si apre la discussione con l'intervento dei Consiglieri Zaccherini, Rava, Errani e Ghirardini , come da testo allegato al presente atto;

Vista la dichiarazione di voto di astensione del Consigliere Errani per il Gruppo Russi 2000;

Escono i Consiglieri Camerani e Tanesini: presenti n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti i pareri di cui all'art. 49 comma 1, del DL.vo del 18/8/2000 n. 267;


A seguito di votazione unanime resa in forma palese che dà il seguente risultato: presenti n. 17; favorevoli n. 11; astenuti n. 6 (Consiglieri: Bentini, Forani, Tura, Errani, Rossi, Piller);

DELIBERA

approvare l'allegata proposta di deliberazione e il relativo Regolamento per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, che si compone di n. 18 articoli.

Allegati:

- proposta / pareri
- Regolamento
- testo interventi



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Servizio: AMBIENTE Ufficio: AMBIENTE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO


Il Sindaco illustra la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamata la deliberazione C.C. n. 12 del 14/02/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa tra i Comuni della Provincia di Ravenna per il monitoraggio e la prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico;
- Richiamata altresì la deliberazione C.C. n. 92 del 28/09/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Russi ha aderito al protocollo d'intesa provinciale, sottoscritto in data 01/08/00, per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare, compresi quelli mobili;
- Vista la Legge 06/08/1990 n. 223;
- Visto il D. M. 10/09/1998 n. 381;
- Vista inoltre la Legge Regionale 31/10/2000 n. 30, pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia - Romagna n. 154 del 03/11/2000;
- Ritenuto necessario adottare uno strumento normativo che disciplini la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, in attesa di una più puntuale pianificazione del territorio conseguente allo sviluppo, da parte di ARPA, del progetto di monitoraggio e verifica approvato con il primo protocollo d'intesa tra i Comuni della Provincia di Ravenna;
- Vista ed esaminata l'unita bozza di regolamento che si allega parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Ritenuta la medesima meritevole d'approvazione;

DELIBERA

1. di approvare l'unito "Regolamento per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", composto da n. 18 articoli e n. 9 pagine, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO**

PARERE

Settore SVILUPPO ECONOMICO E VIGILANZA

Servizio AMBIENTE

In ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del D. L.vo 267/2000): FAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Dott.ssa Loredana Bondi

IL CAPO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E VIGILANZA

Dott.ssa Elena Spada


Russi, 24/11/2000



COMUNE DI RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA


**REGOLAMENTO PER LA
TUTELA DELLA SALUTE
E LA SALVAGUARDIA
DELL'AMBIENTE
DALL'INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO**

- Novembre 2000 -



INDICE

ART. 1 FINALITA'	2
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 DIVIETO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA	2
ART. 4 PIANIFICAZIONE COMUNALE E PROCEDURE AUTORIZZATORIE	2
ART. 5 PRESCRIZIONI	3
ART. 6 RISANAMENTI DEGLI IMPIANTI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA	4
ART. 7 DIVIETO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE	4
ART. 8 PROCEDURA AUTORIZZATORIA	5
ART. 9 PRESCRIZIONI	6
ART.10 RISANAMENTI DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	6
ART.11 IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE	7
ART.12 IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	7
ART.13 CENSIMENTO DELLE LINEE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	8
ART.14 PRESCRIZIONI	8
ART.15 VIGILANZA	8
ART.16 SANZIONI	8
ART.17 NORMA TRANSITORIA	9
ART.18 DISPOSIZIONI FINALI	9



CAPO I - FINALITA'

ART.1 FINALITA'

1. Il Comune di Russi definisce, con il presente Regolamento, le disposizioni per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998 n.381, della Legge 6 agosto 1990 n. 223, della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 e delle vigenti norme in materia.
2. Per i fini di cui al comma 1, il presente Regolamento detta norme per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici, perseguendo, nell'esercizio delle competenze del Comune, conformemente alla pianificazione territoriale e urbanistica, obiettivi di qualità, al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici.

ART.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonché della Protezione Civile e dei Servizi di emergenza sanitaria e agli apparati dei radioamatori regolati dal DPR 5 agosto 1966, n. 1214.

CAPO II - IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA

ART.3 DIVIETO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA

1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. A - 23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e sulla base di direttive adottate nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle riserve naturali e nelle aree di tutela naturalistica.
2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:
 - a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
 - b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
 - c) classificati di interesse storico - architettonico e monumentale;
 - d) di pregio storico, culturale e testimoniale.
3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto di cui al comma 1.


ART.4 PIANIFICAZIONE COMUNALE E PROCEDURE AUTORIZZATORIE



1. Il Comune di Russi, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adegua la pianificazione urbanistica al piano provinciale (PTCP) di cui all'art. 3 della L.R. 31/10/2000 n. 30.
2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 223/90.
3. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati, in conformità con le procedure dello sportello unico, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. Tali autorizzazioni sono contenute nella concessione edilizia laddove prevista.
4. Il Comune di Russi, acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) con le modalità previste dall'art. 17 della L.R. 19/04/1995 n. 44, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli art. 3 e 4 del D.M. n. 381/98 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con la pianificazione urbanistica comunale ai sensi del precedente comma 1. Prima dell'approvazione del Piano urbanistico comunale il Comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva istituito ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/10/2000 n. 30.
5. In attesa dell'adozione di apposita direttiva regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. 31/10/2000 n. 30, il Comune di Russi individua gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione, tra i quali la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante, come segue:
 - a) titolo di proprietà ex art. 4 L. n.10/77,
 - b) progetto completo dell'impianto e relative apparecchiature; per antenne installate su edifici esistenti, piante e prospetti in scala 1:100 con indicazione del posizionamento delle antenne e delle relative apparecchiature,
 - c) carta topografica " aree di sensibilità" in scala 1:1000, rappresentante la situazione dell'edificato in un raggio di 300 (trecento) metri nell'intorno dell'impianto localizzato, con indicazione delle direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti rispetto al nord geografico e della destinazione degli edifici ricadenti nei coni di puntamento,
 - d) relazione descrittiva dell'immobile in cui si intende posizionare l'impianto e le apparecchiature relative, con indicazione delle modalità di accesso da parte degli addetti alla manutenzione e di altri soggetti,
 - e) presentazione progetto impianti elettrici (L. 46/90) se dovuto, ovvero dichiarazione di non obbligatorietà rilasciata da tecnico abilitato,
 - f) misura del campo elettromagnetico di fondo,
 - g) ogni altro elemento utile e necessario a comprendere lo sviluppo del progetto.
6. Le antenne ed i relativi impianti ed apparecchiature devono avere il minimo ingombro possibile e rispettare il corretto inserimento ambientale.
7. Le variazioni degli impianti sono assoggettate alla stessa procedura di cui al presente articolo.

ART.5 PRESCRIZIONI

1. All'attivazione dell'impianto, il gestore effettua a proprie spese le misure di campo elettromagnetico a mezzo dell'A.R.P.A. e le trasmette entro il termine di trenta giorni dall'attivazione dello stesso impianto allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione A.U.S.L..



2. Il gestore esegue, a mezzo dell'A.R.P.A. ed a proprie spese, misurazioni quadrimestrali di campo elettromagnetico dell'impianto e ne trasmette i risultati entro il termine di trenta giorni dalla misurazione effettuata allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione A.U.S.L.
3. Qualora le misurazioni di cui ai commi 1 e 2 documentino il superamento dei limiti consentiti, il gestore presenta allo Sportello Unico, entro il termine di trenta giorni, il piano di risanamento di cui all'art. 6.
4. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 3, il Comune diffida il Gestore ad adempiere entro il termine di trenta giorni.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il Comune provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano di cui all'art. 6.
6. Per comprovate esigenze di tutela sanitaria della popolazione, il Sindaco può, a seguito della ricezione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 che documenta il superamento dei limiti consentiti, interdire l'uso dell'impianto con effetto immediato e fino al completamento degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione.


ART.6 RISANAMENTI DEGLI IMPIANTI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA

1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme del presente Regolamento.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.R. 31/10/2000 n. 30, i gestori di impianti esistenti richiedono l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 4 ovvero presentano un piano di risanamento, contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto, nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt.3 e 4 del D.M. n.381 del 1998, e/o di delocalizzazione, qualora gli impianti siano localizzati nelle aree o sui fabbricati individuati all'art.3.
3. Il piano di risanamento e/o di delocalizzazione di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta comunale, sentita la Provincia e acquisito il parere favorevole dell'A.R.P.A. e dell'A.U.S.L., con le modalità previste dall'art.17 della L.R. n.44 del 1995.
4. Gli interventi contenuti nel piano di risanamento possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti ed indifferibili.
5. L'approvazione del piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione del comma 1 dell'art.2.
6. La delocalizzazione e gli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione di cui al precedente comma 2 devono essere completati entro sei mesi dall'approvazione del piano di risanamento ed il gestore degli impianti ne dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione. L'adeguamento ai summenzionati limiti deve essere effettuato in ogni caso entro 2 anni dall'entrata in vigore della L.R. 31/10/2000 n. 30.

CAPO III - IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

ART.7 DIVIETO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE

1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nei parchi urbani, nelle riserve naturali, nelle aree di tutela naturalistica, nonché su edifici di valore storico - architettonico e monumentale.



2. Le localizzazioni di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.

ART.8 PROCEDURE AUTORIZZATORIE

1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati, in conformità con le procedure dello sportello unico, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, unitamente ad un programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nel territorio comunale, corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici. Il programma annuale delle installazioni deve in ogni caso essere presentato a cura dei gestori degli impianti entro il mese di gennaio di ogni anno successivo. Le autorizzazioni sono contenute nella concessione edilizia laddove prevista.
2. In attesa dell'adozione di apposita direttiva regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. 31/10/2000 n. 30, il Comune di Russi individua gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione, tra i quali la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante, come segue:
 - a) titolo di proprietà ex art. 4 L. n.10/77,
 - b) progetto completo dell'impianto e relative apparecchiature; per antenne installate su edifici esistenti, piante e prospetti in scala 1:100 con indicazione del posizionamento delle antenne e delle relative apparecchiature,
 - c) carta topografica " aree di sensibilità" in scala 1:1000, rappresentante la situazione dell'edificio in un raggio di 300 (trecento) metri nell'intorno dell'impianto localizzato, con indicazione delle direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti rispetto al nord geografico e della destinazione degli edifici ricadenti nei coni di puntamento,
 - d) relazione descrittiva dell'immobile in cui si intende posizionare l'impianto e le apparecchiature relative, con indicazione delle modalità di accesso da parte degli addetti alla manutenzione e di altri soggetti,
 - e) presentazione progetto impianti elettrici (L. 46/90) se dovuto, ovvero dichiarazione di non obbligatorietà rilasciata da tecnico abilitato,
 - f) misura del campo elettromagnetico di fondo,
 - g) ogni altro elemento utile e necessario a comprendere lo sviluppo del progetto.
4. Il Comune dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma annuale di cui al comma 1, mediante pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e mediante avvisi di informazione per la cittadinanza. Nei successivi trenta giorni i cittadini, i titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto possono presentare osservazioni, redatte in duplice copia, di cui l'originale in bollo.
5. Il Consiglio Comunale si esprime sulle osservazioni accogliendole o fornendo le deduzioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione.
6. Il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei termini di cui al comma 1, è subordinato all'acquisizione dei pareri favorevoli dell'A.R.P.A. e dell'A.U.S.L. con le modalità previste dall'art.17 della L.R. n. 44 del 1995, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli artt.3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998, delle disposizioni di cui all'art.7, e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dalla cittadinanza.
7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale, nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle

medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune può assumere idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori.

8. Le antenne ed i relativi impianti e apparecchiature devono avere il minimo ingombro possibile e rispettare un corretto inserimento ambientale.
9. Le variazioni degli impianti sono soggette alla stessa procedura di cui al presente articolo.

ART.9 PRESCRIZIONI

1. I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.R. 31/10/2000 N. 30 forniscono all'Amministrazione comunale la mappa completa degli impianti fissi, corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l'A.R.P.A. valuta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile, per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione.
3. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento del comma 1.
4. All'attivazione dell'impianto, il gestore effettua a proprie spese le misure di campo elettromagnetico a mezzo dell'A.R.P.A. e le trasmette entro il termine di trenta giorni dall'attivazione dello stesso impianto allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione A.U.S.L..
5. Il gestore esegue, preferibilmente a mezzo dell'A.R.P.A. ed a proprie spese, misurazioni quadrimestrali di campo elettromagnetico dell'impianto e ne trasmette i risultati entro il termine di trenta giorni dalla misurazione effettuata allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione A.U.S.L..
6. Qualora le misurazioni di cui ai commi 4 e 5 documentino il superamento dei limiti consentiti, il gestore presenta allo Sportello Unico, entro il termine di trenta giorni, il piano di risanamento di cui all'art. 10.
7. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Comune diffida il Gestore ad adempiere entro il termine di trenta giorni.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, il Comune provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano di cui all'art. 10.
9. Per comprovate esigenze di tutela sanitaria della popolazione, il Sindaco può, a seguito della ricezione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 che documenta il superamento dei limiti consentiti, interdire l'uso dell'impianto con effetto immediato e fino al completamento degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione.

ART.10 RISANAMENTI DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE

1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile devono essere autorizzati e adeguati alle norme del presente Regolamento.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.R. 31/10/2000 n. 30, i gestori di impianti esistenti richiedono l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 7 ovvero presentano un piano di risanamento, contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto, nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n.381 del 1998, e/o di delocalizzazione, qualora gli impianti siano localizzati nelle aree o sui fabbricati individuati all'art. 8.

3. Il piano di risanamento e/o di delocalizzazione di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta Comunale, acquisito il parere favorevole dell'A.R.P.A. e dell'A.U.S.L., con le modalità previste dell'art.17 della L.R. n. 44 del 1995.
4. L'approvazione del piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art.8.
5. Dall'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dal presente regolamento il Gestore dà comunicazione al Comune di Russi entro trenta giorni dalla loro realizzazione.

ART.11 IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE

1. Gli impianti mobili di telefonia mobile non sono soggetti ad autorizzazione.
2. Il gestore ne dà comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole di A.R.P.A. e dell'A.U.S.L. con la modalità prevista dall'art.17 della L.R. n.44 del 1995.
3. Il Comune nei successivi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.
4. In ogni caso gli impianti di cui al presente articolo non possono essere localizzati nelle aree di cui all'art.7 e sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt.3 e 4 del D.M. n.381 del 1998.

Per quanto non contemplato dal presente Capo III si rimanda alle prescrizioni previste nel protocollo d'intesa provinciale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare, compresi quelli mobili, al quale il Comune di Russi ha aderito con Deliberazione C.C. n. 92 del 28/09/2000, purché compatibili col presente regolamento.

CAPO IV - IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

ART.12 IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

1. Il Comune di Russi definisce negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 31/10/2000 n. 30, alla Provincia e al Comune di Russi i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici

adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.

4. Relativamente agli elettrodotti, quando tecnicamente possibile, le opere e le attrezzature devono essere interrate segnalandone il percorso e impedendone l'accesso alle persone con modalità adeguate.

ART.13 CENSIMENTO DELLE LINEE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

1. Il Comune di Russi, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adegua la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto che realizzino l'obiettivo di qualità di cui al comma 3 dell'art. 12. Con tale adeguamento individua, altresì, le linee e gli impianti in esercizio che superano il valore di 0,5 micro Tesla di induzione magnetica misurato al ricettore sulla base delle comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del presente comma è inviato alla Provincia.

ART.14 PRESCRIZIONI

1. All'attivazione dell'impianto, il gestore effettua a proprie spese le misure di campo elettromagnetico preferibilmente a mezzo dell'A.R.P.A. e le trasmette entro il termine di trenta giorni allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione A.U.S.L..
2. Il Gestore esegue, a mezzo dell'A.R.P.A. ed a proprie spese, misurazioni quadrimestrali di campo elettromagnetico dell'impianto e ne trasmette i risultati entro il termine di trenta giorni allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione A.U.S.L..
3. Qualora le misurazioni di cui ai commi 1 e 2 documentino il superamento dei limiti consentiti, il gestore presenta un piano di risanamento, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.


CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

ART.15 VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dal presente regolamento è esercitata dal Comune di Russi, laddove titolare della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione, avvalendosi dell'A.R.P.A. e dell'A.U.S.L. con le modalità di cui all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Il Comune di Russi è altresì competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'art. 16, laddove sia Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione.

ART.16 SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti previsti dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Lire 5.000.000 (pari a 2.582,28 Euro) a Lire 20.000.000 (pari a 10.329,14 Euro). Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che



nei termini previsti dal presente regolamento presentano al Comune di Russi i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.

2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dal Comune di Russi, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione il Comune di Russi provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.
3. Chiunque installa impianti per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prevista l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da Lire 5.000.000 (pari a 2.582,28 Euro) a Lire 20.000.000 (pari a 10.329,14 Euro). Qualora l'impianto risulti anche attivato il Comune di Russi provvede ad interdirlne l'uso.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato ai sensi del comma 2 dell'art. 11 per gli impianti mobili di telefonia mobile.
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge oltre alla sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.


CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.17 NORMA TRANSITORIA

1. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all'art. 13 L.R. 31/10/2000 n. 30 e comunque entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della Legge medesima, il Comune di Russi rilascia le concessioni edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva di cui all'art. 13 della succitata Legge regionale.

ART.18 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le norme del presente regolamento integrano il vigente Regolamento Edilizio
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si rimanda alla L.R. 31/10/2000 n. 30.
3. Il presente Regolamento sarà adeguato in conseguenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia.



9

BOLOGNESI DANIELE (Sindaco):

Punto n. 4 *Approvazione regolamento per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.*

Vi sono interventi su questo punto? Prego Zaccherini.

ZACCHERINI LUIGI (Consigliere):

Per quello che riguarda il regolamento io non ho nulla da dire, il mio intervento è solo per insistere di nuovo sulla... direte che è una fissazione ma... sulla torre di controllo. Oltre che la torre di controllo e aeronautica militare, oltre che non è, non conosciamo nessun parametro di potenza, emissione, niente, va contro tutte le disposizioni in termini di dislocazione, perché parla di 300 metri da centro abitato, così ci cade benissimo, oltre tutto è nel punto centrale fra le due scuole, vicino all'asilo nido, è il posto peggiore nel quale poteva essere collocata un'antenna di quel tipo. Quindi anche se so benissimo che ci sono dei limiti che il consiglio comunale non è che possa fare più di tanto, mi permetto comunque di insistere perché si tratti per poterla spostare, anche solo di 3 o 400 metri verso il luogo dove sono le altre antenne, perché lì effettivamente è la posizione meno indicata come dislocazione. Come ho detto è il punto centrale fra le scuole, l'asilo, è la posizione meno indicata mène dicevo prima, quindi io spero si possa fare qualcosa anche se ho i dubbi, per lo meno se si possa monitorare la potenza di uscita.

BOLOGNESI DANIELE (Sindaco):

Prego Rava,

RAVA PAOLO (Consigliere)

Dunque io sono favorevole all'approvazione di questo regolarmente che recependo le direttive della legge regionale può dar fine all'installazione selvaggia degli impianti menzionati, obbligando i gestori a prendere in considerazione il problema della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, che fino ad ora non era stato debitamente preso in considerazione. Spero pertanto che il consiglio comunale ponendosi come obiettivo fondamentale la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute ai propri cittadini, emani questo regolamento affinché i gestori, recependo le nuove normative, risanino i propri impianti installandoli in un luogo idoneo, ponendo così fine alla apprensione della popolazione che attualmente vive nelle vicinanze degli attuali impianti.

BOLOGNESI DANIELE (Sindaco):

Altri? Prego Errani.


ERRANI ERIO FRANCO (Consigliere):

Noi siamo senz'alto favorevoli diciamo così a tutto l'impianto della regolamentazione perché non potrebbe essere diversamente, però lamentiamo il fatto che non ci siamo potuti documentare in quanto abbiamo trovato solo questa mattina i documenti in cartella. Sabato io sono venuto verso mezzogiorno ma ho trovato poco e niente, quindi non mi è stato possibile recepire tutti i documenti o le informazioni di cui avevo bisogno per esprimere una valutazione più compiuta. Inoltre abbiamo sempre parlato, quando abbiamo trattato l'argomento delle antenne dei ripetitori telefonici, ma abbiamo sempre omesso di parlare dell'ENEL, per dire, per chi alimenta la luce elettrica, per dire, credo che qui nell'ambito di Russi ci siano delle linee ad alta tensione che se non sono come i ripetitori del telefono più o meno siamo lì, tanto per citarne una, quella che è nei paraggi del mercatone, quindi io avrei auspicato nel mezzo dei documenti di trovare almeno una pianta dello stato di fatto di com'è la situazione a Russi fra antenne e elettrodotti, almeno da poter trarre una qualche valutazione più precisa, perché non tutti noi credo che non conosciamo esattamente la localizzazione di questi impianti. Quindi il nostro sarà un voto di astensione in quanto per i motivi che ho appena espresso non siamo in grado di dare una valutazione compiuta, grazie.

BOLOGNESI DANIELE (Sindaco):

Altri? Prego Ghirardini.


GHIRARDINI IRENE (Consigliere):



Al di là di concordare su questo documento che non è altro che la prosecuzione degli altri che abbiamo votato pochi mesi fa, credo, il mio è l'auspicio, l'invito all'amministrazione comunale a fare in modo di mettere all'interno degli incontri di educazione alla salute, promossi dall'USL, dal centro Porta Nuova ecc. di promuovere una serie di incontri di formazione anche su queste tematiche perché questa è, questo documento va incontro a quell'obiettivo finale che è quello della salvaguardia della salute dei cittadini, per cui sarebbe importante per far capire alle persone, ai cittadini di Russi che cos'è la tematica, cosa sono i problemi che investe questa tematica, e anche per eliminare certe ansie che a volte sono giustificate e altre volte un po' di meno, e quindi per dare chiarezza sui contenuti di questi atti, e quindi sarebbe importante che ci fosse qualche informazione e qualche incontro promosso dall'amministrazione, dall'Arpa delle associazioni di volontariato.


BOLOGNESI DANIELE (Sindaco):

Ci sono altri interventi? Prendo atto di quanto da voi indicato e sarà nostra cura attivarci in proposito. Detto questo metto in votazione il punto n. 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti?



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official seal. The signature is a cursive, stylized name.

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
SINDACO - DANIELE BOLOGNESI



IL SEGRETARIO GENERALE
DELLACASA BELLINGEGNI D.SSA ANNA MARIA



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta **che la presente deliberazione:**

- È stata affissa all'**Albo Pretorio** del Comune di Russi per 15 giorni consecutivi dal 02/12/2000 con pubblicazione n. 853;
- È stata comunicata alla **Prefettura di Ravenna** con comunicazione in prot. n. _____ in data _____;
- È stata trasmessa al **Co.Re.Co.** per il controllo con comunicazione in prot. n. _____ in data _____:
 - su richiesta dei Sigg. Consiglieri;
 - su richiesta del Prefetto.
- È stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____:
 - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità in seduta del provv. n. **013202**

Russi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

.....